



## COMUNE DI CALAMANDRANA

- C.A.P. 14042 - PROVINCIA DI ASTI - Tel.(0141)75114 -  
Fax.(0141)75570 c/c p.13024146 - Cod.Fisc. e Part.I.V.A. 00192130052  
E-mai/Pec: info@comunecalamandrana.it - calamandrana@cert.ruparpiemonte.it

### ORDINANZA N. 01/2024

**OGGETTO: Ordinanza contingibile ed urgente per la presenza di bocconi contenenti sostanze tossiche/nocive nel Comune di Calamandrana**

#### IL SINDACO

VISTA la segnalazione 17083 pervenuta dall'Istituto zooprofilattico sperimentale del Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta (protocollo n.56 del 08/01/2024);

PRESO ATTO, tramite la segnalazione sopracitata, del rinvenimento da parte di privato cittadino in una zona boschiva nei pressi di Fraz. Valle Chiozze di bocconi/esche contenenti la presenza di sostanze tossiche/nocive;

RITENUTO che la presenza sul territorio di esche e bocconi contenenti sostanze nocive che possono causare lesioni o la morte del soggetto che li ingerisce, rappresenta oltre che un fenomeno di allarme sociale, anche un serio rischio per la pubblica incolumità e per gli animali;

RITENUTO altresì di dover impedire la prosecuzione di tale fenomeno e porre rimedio a situazioni che interferiscono negativamente sulla serena convivenza della cittadinanza creando allarme soprattutto fra le persone proprietarie di animali;

ATTESO che è doveroso intervenire con strumenti autoritativi a salvaguardia degli interessi sia individuali che collettivi in maniera tale da contemplare il diritto della cittadinanza a vedere tutelata la salute e la sicurezza urbana, assicurata, anche e soprattutto, dalla serena ed ordinata convivenza fra i componenti della società stessa;

RITENUTO sussistenti i presupposti di fatto e diritto necessari a procedere con lo strumento dell'ordinanza contingibile ed urgente, ed in particolare rilevato potenzialmente sussistente "un caso di emergenza sanitaria e di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale" di cui all'art.50, comma 5, del D.Lgs. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il testo unico delle leggi sanitarie approvato con Regio Decreto 27 luglio 1934 n.1256 e s.m.i.;

VISTO il regolamento di polizia veterinaria approvato con Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320;

VISTO l'art.32 della Legge 23 dicembre 1978, n.833;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n.157 recante: "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio", in particolare l'art.21, lettera u);

VISTO il decreto legislativo 17 marzo 1995, n.194 e s.m.i.;

VISTO l'art.117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n.112;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 6 ottobre 1998, n.392;  
VISTO il decreto legislativo 25 febbraio 2000, n.174, recante attuazione della direttiva 98/8/CE in materia di immissione sul mercato di biocidi;  
VISTI gli articoli 544-bis, 544-ter, 440, 638, 650 e 674 del codice penale;

VISTA la Legge 125/2008 con cui è concessa ai sindaci facoltà-dovere di intervento in materia, adottando, in qualità di ufficiali di governo, provvedimenti "anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana";

VISTA la Ordinanza Ministero della salute 13 giugno 2016;  
VISTA la Legge 24.11.1981 n.689;

VISTO il decreto del Ministro dell'Interno 5 agosto 2008, emesso in attuazione dell'art.54 del T.U.E.LL.267/2000, nella parte in cui precisa che per l'incolumità pubblica si intende l'integrità fisica della popolazione e per sicurezza pubblica un bene pubblico da tutelare attraverso attività poste a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità dei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale;

VISTO il D.L. 23 maggio 2008, n.92, convertito in legge 24 luglio 2008 n.125, nella parte in cui contiene modificazioni all'articolo 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267;

### **ORDINA**

Per i motivi esposti in premessa, a decorrere dalla data odierna e di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni in merito, nell'area di Fraz. Valle Chiozze e zone limitrofe:

- 1) I cani, sino al cessato allarme, nelle vie e luoghi pubblici, dovranno essere tenuti al guinzaglio, al fine di impedire l'ingestione casuale di bocconi;
- 2) L'apposizione di cartelli indicanti il divieto di far accedere animali di qualunque specie in tutti i luoghi in cui sono stati rinvenuti bocconi ed esche;
- 3) Che ai cani e ai gatti sia impedito di uscire liberamente dalle abitazioni e di vagabondare nel territorio;

Chiunque rinvenga eventualmente un animale morto o materiale che si sospetti possa essere un veicolo di sostanze tossiche o nocive (compresi vetri, plastiche, metalli o materiali esplosivi), eviti il contatto diretto e deve segnalare il ritrovamento agli organi di polizia;

### **DEMANDA**

All'Arma dei Carabinieri – Nucleo Carabinieri Forestali di Nizza Monferrato l'incarico di vigilare sull'applicazione della presente ordinanza;

### **INFORMA**

La presente ordinanza è resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio on-line del Comune e la divulgazione attraverso il sito web istituzionale.

Contro la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, ricorso avanti al T.A.R. Piemonte o in alternativa entro 120 giorni ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

Calamandrana , lì 10/01/2024

*(firmato digitalmente)*

**IL SINDACO**  
**(Fabio ISNARDI)**